

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957

(99^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione del contributo statale a favore dell'edilizia scolastica, disposto con legge 9 agosto 1954, n. 645, anche all'acquisto di edifici esistenti, già adibiti o idonei ad essere adibiti per scuole » (1368) (D'iniziativa del senatore Romano Antonio) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1512, 1520
AMIGONI	1519
BARBARO	1516, 1520
CANEVARI, <i>relatore</i>	1513, 1516, 1519
CAPPELLINI	1513
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1517, 1520
CERABONA	1514, 1520
CROLLALANZA	1514, 1519
PORCELLINI	1515, 1519
PUCCI	1515
RESTAGNO	1513
TARTUFOLI	1514, 1518, 1520

« Integrazione degli articoli 3, 10 e 11 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, contenente disposizioni per la concessione di viaggi sulle ferrovie dello Stato » (1628) (D'iniziativa dei senatori Prestisimone ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1554, 1555
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1555

CAPPELLINI	Pag. 1555
CERABONA	1555
TARTUFOLI, <i>relatore</i>	1554, 1555

« Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644) (D'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE	1512
----------------------	------

« Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per la costruzione di un fabbricato per la Scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato » (1668) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1521, 1524, 1525
BARBARO	1523
CAPPELLINI	1522, 1524
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1523, 1524
CERABONA	1521, 1522
CROLLALANZA	1522
TARTUFOLI, <i>relatore</i>	1521, 1523, 1524, 1525

« Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » (1721) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1527, 1528
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1527, 1528
MASSINI	1528

« Tariffa professionale dei periti industriali » (1764) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1528, 1529
CANEVARI, <i>relatore</i>	1528
CAPPELLINI	1528

« Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato » (1789) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 1525, 1526
ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per i trasporti	1525, 1526
CERABONA	1526
MASSINI	1526

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	1526, 1527
CAPPELLINI	1526, 1527
CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	1527

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Masini, Porcellini, Pucci, Restagno, Romano Domenico, Sanmar'ano, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Caron e per i trasporti Ariosto.

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, numero 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » (1644) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cibotto e Miceli: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali » già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente agli onorevoli colleghi che i Ministri dell'agricoltura e delle finanze hanno espresso il desiderio di intervenire alla discussione del disegno di legge in esame.

Poichè nessun rappresentante dei loro Dicasteri è oggi presente, proporrei di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge ad una delle prossime sedute.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Romano Antonio: « Estensione del contributo statale a favore dell'edilizia scolastica, disposto con legge 9 agosto 1954, n. 645, anche all'acquisto di edifici esistenti, già adibiti o idonei ad essere adibiti per scuole » (1368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Romano Antonio: « Estensione del contributo statale a favore dell'edilizia scolastica, disposto con legge 9 agosto 1954, n. 645, anche all'acquisto di edifici esistenti, già adibiti o idonei ad essere adibiti per scuole ».

Do lettura del parere espresso dalla 6^a Commissione permanente sul provvedimento in esame:

« Il disegno di legge n. 1368, d'iniziativa del senatore Romano Antonio, comunicato alla Presidenza il 17 febbraio 1956, mira ad estendere il contributo statale a favore dell'edilizia scolastica, disposto con legge 9 agosto 1954, n. 645, anche all'acquisto di edifici esistenti, già adibiti o idonei ad essere adibiti per scuole. Poichè può effettivamente presentarsi l'occasione per gli Enti interessati di acquistare, con le dovute cautele, edifici già esistenti che possano rispondere ai requisiti igienici e sanitari richiesti per edifici scolastici; poichè lo acquisto potrebbe facilitare gli Enti obbligati con risparmio di tempo e di spesa, si ritiene opportuno aggiungere, alla fine del comma primo dell'articolo 1 della citata legge 9 agosto 1954, n. 645, le parole « nonchè l'acquisto di edifici già adibiti od idonei ad essere adibiti per scuole ». Si ritiene, però, opportuno rile-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 99^a SEDUTA (27 febbraio 1957)

vare che, potendosi verificare qualche arbitrio, il Provveditore agli studi e gli uffici del Genio civile dovrebbero dare il loro parere per lo acquisto. Perciò si ritiene opportuno aggiungere le parole: « previo parere favorevole del Provveditore agli studi e degli uffici del Genio civile ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le parole « nonchè l'acquisto di edifici già adibiti od idonei ad essere adibiti per scuole ».

CANEVARI, *relatore*. Sono lieto che la 6^a Commissione abbia espresso parere favorevole. Si possono infatti presentare occasioni favorevolissime all'acquisto di vecchi, ampi fabbricati (specialmente nell'Italia meridionale) che potrebbero, con una spesa relativamente modesta di trasformazione, essere adibiti ad edifici scolastici con una economia talvolta ragguardevolissima. Ora io mi domando: perchè dovremmo escludere tale possibilità? Si capisce che sulle decisioni degli Enti interessati a tali acquisti e alle successive trasformazioni, ci debba essere un controllo da parte degli uffici governativi. È stato quindi opportuno il suggerimento della 6^a Commissione, dato che gli acquisti di questo genere debbono essere necessariamente preceduti dal consenso degli organi competenti, cioè di quelli accennati nel parere della predetta Commissione.

Mi è stato fatto presente, da parte dell'onorevole rappresentante del Governo, che il Ministero dei lavori pubblici potrebbe essere contrario al provvedimento in discussione: sentiremo poi le ragioni per le quali dovremmo modificare le nostre idee in proposito. Tuttavia conosco un po' l'Italia meridionale e so che esistono grandi edifici che una volta servivano alle famiglie feudali e che oggi sono pressochè disabitati. Talvolta la trasformazione di questi edifici in abitazioni private è più onerosa che non una loro trasformazione in edifici pub-

blici e scolastici. Ora, fino a quando non avrò ascoltato delle considerazioni che possano farmi ravvedere in materia, io insisto perchè questa Commissione presti tutta la sua attenzione al disegno di legge in discussione, che peraltro ho sentito raccomandare da diversi colleghi dei vari settori politici, prima di decidere in senso contrario all'approvazione.

RESTAGNO. In linea di massima, indubbiamente preferirei che le scuole venissero costruite *ex novo*, razionalmente anche in considerazione delle esperienze acquisite in questo particolare settore. Tuttavia riconosco che possono presentarsi determinate occasioni, di carattere straordinario, che debbono e possono giustificare quanto viene proposto nel presente disegno di legge. Dico questo perchè ho una certa esperienza in materia, in quanto mi è capitato spesso di trovarmi di fronte a problemi del genere. Specialmente nei piccoli centri, qualche volta si sarebbe potuto risolvere il problema scolastico con modica spesa, ma ciò non è avvenuto proprio per la mancanza di una legge idonea.

Quindi, pur essendo convinto della necessità di costruire edifici scolastici *ex novo*, tuttavia, dove è possibile e salvi facendo i dettami della tecnica moderna, aderisco in via di eccezione alla richiesta del relatore. L'opportunità, poi, dei vari acquisti, deve essere valutata dagli uffici tecnici dello Stato, i quali dovranno garantire l'effettuazione di buoni affari, nel senso cioè di assicurare che la spesa da sostenere sia inferiore a quella che sarebbe necessaria per costruire un edificio nuovo.

CAPPELLINI. Ritengo anzitutto che si debba rilevare la nobiltà degli intenti del presentatore del disegno di legge in discussione. Il problema non riguarda una sola zona, ma anche l'Italia settentrionale e centrale, oltre che quella meridionale. Per quanto concerne, in particolare, la mia provincia, esistono ancora oggi — specialmente nelle piccole frazioni — scuole ospitate in stalle o in tuguri, sommariamente adattati ad aule scolastiche. Quindi pur essendo del parere che, in linea di massima, è necessario procedere alla costruzione di nuovi edifici, ritengo anche che, nei casi in cui con

un minima spesa, sia possibile ugualmente far fronte alle esigenze scolastiche, non debba essere trascurata alcuna possibilità. Mi dichiaro pertanto favorevole al disegno di legge in questione.

CROLLALANZA. Sono anch'io favorevole al provvedimento di iniziativa del senatore Romano. Sono pertanto d'accordo con quanto ha detto il collega Cappellini. È necessario predisporre le cose in maniera da rispondere alle esigenze tecniche che le scuole hanno e debbono avere: approvando, peraltro, l'emendamento proposto dalla 6^a Commissione, secondo cui è necessario il parere del Provveditorato agli studi e del Genio civile per effettuare gli acquisti, ritengo che ciò si possa ottenere.

Voglio aggiungere, tuttavia, che il problema andrebbe considerato con maggiore ampiezza e si dovrebbero tener presenti altre possibilità. Infatti, oltre all'eventualità di adibire edifici privati a sedi scolastiche (ciò che consentirebbe probabilmente di approntare un numero di aule scolastiche notevolmente superiore a quello che la costruzione di edifici nuovi potrebbe determinare) il ridimensionamento delle Forze armate va considerato, in vista di ulteriori possibili soluzioni del problema. In questi ultimi tempi, infatti, si sono resi disponibili, in vari centri del territorio nazionale, parecchi locali, o perchè i distretti militari che vi avevano sede sono stati soppressi, o perchè, praticamente, le varie unità dell'Esercito, i vari distaccamenti, si vanno sempre più concentrando verso determinate zone. Vi sono addirittura regioni nelle quali, si può dire, non esistono più Forze armate. Dirò che, nel caso specifico, una caserma si presta ad essere adattata a edificio scolastico molto più di una casa privata la quale, per la sua planimetria, risponde a determinati concetti di funzionalità. La caserma invece, costruita con il criterio dei corridoi e delle camerate, può, grosso modo, rispondere a quelle che sono le esigenze di una scuola.

Per concludere, io direi di votare il disegno di legge così come l'onorevole Romano lo ha predisposto, previa approvazione dell'emendamento della 6^a Commissione. Si potrebbe altresì formulare un ordine del giorno, nel quale

si propugnasse l'opportunità di mettere a disposizione dell'edilizia scolastica le caserme attualmente inutilizzabili. Con ciò, sarebbe forse possibile perseguire le finalità del disegno di legge in discussione in modo veramente soddisfacente.

CERABONA. Io ho una preoccupazione, una perplessità nel considerare questo disegno di legge. Da buon democratico, mi dovrò assoggettare al volere della maggioranza, ma ritengo tuttavia che questo provvedimento spingerà sempre più il Mezzogiorno ad essere il ripostiglio della roba vecchia. Inoltre penso che l'orientarsi verso l'acquisto di edifici già adibiti ad abitazione o altro, nonchè l'esame sulla loro idoneità o meno ad essere adibiti a scuola, possa portare ad una notevole perdita di tempo, per concludersi poi con realizzazioni inferiori al previsto e al necessario.

Dico ciò in presenza del Sottosegretario, proprio perchè desidero che si adoperi, in sede governativa, affinchè sia data al sud (e parlo principalmente per la Basilicata, dove abbiamo appunto le scuole ospitate in stalle o tuguri) la possibilità di avere — quanto più sia possibile — nuovi edifici, igienici e moderni, senza pensare alla roba vecchia. Solo nel caso — e qui chiederei assicurazioni al Governo in tal senso — che per ragioni tecniche, di suolo ecc. non fosse possibile procedere a nuove costruzioni, allora (ma in via subordinata, come eccezione cioè) si dovrebbe pensare ad utilizzare edifici di vecchia costruzione. Comunque anche questi dovranno essere adatti ad ospitare una scuola moderna, igienica e civile.

TARTUFOLI. Mi pare che qui ci si sia un po' allontanati da quello che è lo spirito del disegno di legge, almeno secondo l'interpretazione data da alcuni colleghi, i quali lo considerano un'innovazione alla legge n. 645, e tale da alternarne il concetto-base. In sostanza, la legge n. 645 ha stanziato alcuni miliardi dilazionandone l'impiego in un certo numero di anni, allo scopo di poter creare un'edilizia scolastica nuova, a potenziamento di quella già esistente. Ora io ritengo che i criteri che hanno ispirato questa legge siano giusti, ma è evidente che la legge n. 645 va attuata in rap-

porto ai mezzi di cui si dispone. Io tuttavia non posso che compiacermi, specialmente per quanto riguarda la mia provincia, in favore della quale si sono ottenuti 800 milioni per la costruzione di nuove scuole. E ritengo che sia stato fatto un vaglio obiettivo delle necessità scolastiche di questa provincia.

Il problema è un altro: si tratta di accelerare i tempi della soluzione definitiva del problema. E per far questo è opportuno anche servirsi di locali idonei già esistenti (non certamente di stalle o di tuguri, come è stato detto). Tutto si può e si deve fare, caro collega Cerabona, per accelerare questi tempi con una sistemazione idonea. Si parla appunto di idoneità, e l'idoneità c'è in molti fabbricati ubicati anche in zone dell'Italia centro-meridionale. Esistono moltissime abitazioni, ad esempio, ville che appartenevano a signorotti in tempi remoti, e che oggi sono pressochè inutilizzate. Vi sono quindi locali ottimi, più idonei di quanto potrebbe esserlo una scuola costruita con i mezzi disponibili: modesti, se proporzionati alla disponibilità totale della legge.

Dico questo per sottolineare il senso di opportunità e l'intelligenza posti dal senatore Romano nella formulazione del disegno di legge. Quindi la mia adesione è totale e convinta.

Con questo provvedimento, pertanto, non si intende rinunciare alle nuove costruzioni, ma stabilire il principio per cui, ove sussistano condizioni tali che lo consentano, ossia, quando esistano locali idonei, non si escluda la possibilità di utilizzarli. E l'idoneità come si stabilisce? Ma appunto attraverso il parere del Provveditorato agli studi e del Genio civile!

Inoltre, la legge n. 645 non accolla l'onere di tutta la spesa allo Stato, bensì impegna anche i comuni, per una certa parte. Ora, non tutti i Comuni sono in grado di poter sostenere mutui onde affrontare questo problema. Quindi, al fine di agevolare la sistemazione scolastica su scala nazionale, ritengo sia opportuno votare in favore del disegno di legge in discussione.

PUCCI. Anch'io ho alcune perplessità del tipo di quelle manifestate dal collega Cerabona. In linea generale questo progetto va approvato, ma vorrei dire che, in fondo, si tratta,

salvo casi particolarissimi, di adattamenti a scuola di vecchi edifici, ville di campagna, ecc. Ora, in certe frazioni, per una piccola scuola, ciò può essere conveniente a causa di particolari condizioni ambientali, però la edilizia scolastica moderna ha esigenze diverse da quelle cui può far fronte un vecchio edificio. Quindi noi saremmo favorevoli alla approvazione del disegno di legge, ma a condizione che esso venga accompagnato da disposizioni precise; che si stabilisca cioè un rapporto tra la spesa per l'ammodernamento del vecchio edificio e quella per la costruzione del nuovo; che si assicuri che la spesa per il ripristino di un determinato edificio non sia superiore alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova scuola, con lo stesso numero di aule. Il comune interessato, infatti, per l'urgenza di risolvere il problema scolastico, può anche risolverlo male, ed è appunto per questo che riteniamo opportuno che vi siano norme precise in materia.

Infine vorrei fare un'altra raccomandazione: in molti casi gli edifici scolastici sono situati in zone non adatte: ad esempio, lungo le strade di traffico, che rappresentano un continuo pericolo per i bambini. Bisognerebbe quindi evitare l'acquisto di terreni o di edifici, da adibire a questo scopo, in quelle zone che presentino inconvenienti del genere di quelli adombrati.

Inoltre, sempre allo scopo di garantire una certa tranquillità e sicurezza per gli scolari, chiederemmo che per ogni edificio scolastico fosse prevista una zona circostante di verde.

Per concludere, quindi, è necessario stabilire il rapporto tra costo del nuovo edificio e ammodernamento del vecchio; stabilire oculatamente l'ubicazione degli edifici scolastici e, infine, provvedere alla sistemazione di zone di verde intorno ai medesimi, per la tranquillità dei bambini.

PORCELLINI. Sono anch'io perplesso, perchè temo che questo disegno di legge debba ritardare la costruzione delle nuove aule, come previsto dalla legge speciale n. 645. Abbiamo aumentato anche le tasse scolastiche, proprio per poter costruire 60 mila nuove aule che, secondo i nuovi criteri, dovrebbero essere

aule moderne, e quindi rispondenti alle attuali esigenze. Non capisco, dunque, perchè sia necessario approvare un disegno di legge che consenta l'acquisto di edifici, i quali potrebbero, invero, anche essere adatti, ma ai quali si dovrebbe ricorrere solo nell'eventualità che non avessimo intenzione di costruire scuole così come debbono essere costruite.

Io pertanto non voterò contro l'approvazione del disegno di legge ma, sinceramente, non mi sento neppure di votare a favore. È questo un provvedimento, ripeto, che mi dà tutte le preoccupazioni di cui precedentemente si sono fatti interpreti i colleghi Cerabona e Pucci. Chiederei piuttosto al Ministero dei lavori pubblici di incrementare la costruzione di queste nuove aule scolastiche perchè credo che i fondi non siano stati completamente impiegati. Il collega Tartufoi diceva poc'anzi che alla sua provincia sono stati assegnati finora 800 milioni. Faccio presente che alla mia provincia ne sono stati assegnati appena qualche decina, il che è diverso.

BARBARO. Secondo il mio punto di vista, non condivido le eccessive preoccupazioni dei colleghi della sinistra, poichè, come già è stato detto, se effettivamente si dovessero presentare delle buone occasioni, perchè dovremmo lasciarcele sfuggire? Io penso invece che sia opportuno profittare, sempre che i Provveditorati, non assecondando l'opera dei profittatori, garantiscano la funzionalità effettiva degli edifici scolastici, e la loro piena rispondenza alle esigenze della scuola moderna.

CANEVARI, *relatore*. Ho l'impressione che non sia bene interpretato lo scopo del disegno di legge. Questo provvedimento, come ha già detto il collega Tartufoi, non è stato preparato per essere attuato soltanto in determinate regioni del nostro Paese; vale per tutta l'Italia. Non c'è quindi pericolo di limitazioni. Mi permetto di osservare, inoltre, che l'acquisto di un edificio o di locali, in genere, da adibire, con adeguati adattamenti, a scuole, non avviene seguendo la procedura normale proprio dei contratti tra privati. Il Comune può benissimo stipulare un compromesso, in ordine a tale acquisto, ma prima che al compromesso in parola faccia seguito l'effettivo pas-

saggio di proprietà, il Comune non è affatto impegnato verso il privato in modo definitivo. Il compromesso che viene concluso ha efficacia esclusivamente nei riguardi del privato: per quanto riguarda, invece, l'ente pubblico, diventerà operante solo quando avrà ottenuto l'approvazione di tutte le autorità che hanno il compito di controllare e di esaminare tale compromesso. Infatti, dopo la conclusione di esso, il Comune deve effettuare uno studio circa l'utilizzazione del fabbricato a scopo scolastico, quindi i risultati dello studio in parola debbono essere sottoposti all'approvazione delle autorità di controllo (che nel caso specifico sono il Provveditorato agli studi, il Ministero con i suoi organi, gli uffici del Genio civile ecc.). Abbiamo anche, adesso, in ogni regione, il Provveditorato alle opere pubbliche che deve dare il suo parere. Vi sono quindi tutte le garanzie immaginabili: allora perchè vogliamo escludere la possibilità di sfruttare delle buone occasioni?

Infine vorrei fare anche un'altra considerazione. Nella mia provincia, quella di Pavia, nell'altro dopoguerra, pur con mezzi limitati, ma con molta buona volontà, si riuscì a risolvere in pieno il problema assistenziale, tanto è vero che da allora quella provincia non ha più speso un soldo a questo scopo. Dirò di più: essa ha potuto mettere a disposizione non soltanto dei bambini della nostra provincia, ma anche dei bambini di altre provincie, le sue opere assistenziali (come, ad esempio, l'asilo di Torbole in provincia di Trento e l'istituto elioterapico a Villa Spinola in provincia di Imperia dove si dà ricetto complessivamente a 4.000 bambini) proprio perchè a tempo opportuno si pensò di acquistare ville, in gran parte destinate ad alberghi, che si sono poi prestate facilmente ad essere trasformate in luoghi di cura, a favore specialmente dei ragazzi. Se la provincia di Pavia non avesse fatto questo, i mezzi finanziari, nonostante si tratti di una provincia ricca, oggi non si sarebbero certo trovati, specialmente dopo i disastri bellici.

Ecco perchè dico che le preoccupazioni espresse dal collega Cerabona, che io apprezzo moltissimo, non credo possano essere tali da farci deflettere dall'approvazione del disegno di legge in esame, che investe un problema di ordine eminentemente pratico.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, che ho l'onore in questo momento di rappresentare, è nettamente contrario a questo disegno di legge. E cercherò di dare spiegazione di questo fatto, in corrispondenza naturalmente con gli orientamenti del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dei lavori pubblici.

Già la legge n. 589, cosiddetta Tupini, conteneva una clausola che diceva esattamente quello che prevede il provvedimento presentato dal senatore Romano Antonio; prevedeva cioè che i Comuni fossero autorizzati ad acquistare edifici per adattarli ad uso scolastico. Ed è stata proprio la dolorosa esperienza derivata dai risultati di questo provvedimento che ha spinto il Governo a presentare successivamente la legge n. 645, che innovava proprio e solo in questo punto, nella sostanza, la legge precedente, pur conservando il contributo trentacinquennale ai Comuni per la costruzione delle scuole. Il comma primo dell'articolo 1 della legge n. 645 dice: « Entro un limite d'impegno di un miliardo e mezzo annuo, per gli esercizi dal 1955-56 al 1963-64, il Ministero dei lavori pubblici concede contributi trentacinquennali nella misura riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riadattamento e l'arredamento di edifici scolastici ». Ciò sta a dimostrare che se vi sono degli edifici scolastici veramente tali da poter essere adattati, ampliati o completati, la legge lo permette. Ciò perchè è da supporre che scuole *ab origine* destinate all'uso, possano rappresentare in qualche modo un complesso ancora utilizzabile. I contributi, come è noto agli onorevoli senatori, vengono concessi sia all'Italia meridionale che al resto dell'Italia, e si è creduto opportuno venire incontro, in ragione dell'1 per cento in più, alle regioni dell'Italia meridionale.

L'esperienza passata e recente sta a dimostrare che l'acquisto, da parte di comuni, di ville, o di edifici che apparentemente possono dar luogo a delle economie, si risolve molto spesso in una spesa assai superiore al previsto. Ho sentito parlare delle ville venete (e nessuno più di me può conoscere quella situazione, proprio perchè sono veneto). Vi dico la ve-

rità, esse non hanno la più lontana possibilità di poter essere utilizzate come scuole, salvo che per la bellezza dei loro parchi. Io non voglio qui elevare il minimo sospetto nei riguardi del proponente il disegno di legge, che conosciamo tutti per essere un senatore tutto dedito al suo lavoro parlamentare e particolarmente attivo. È certo però che da una formula di questo genere, può sorgere il sospetto che vi sia qualcuno in grado, magari in futuro, di trarne dei benefici. È molto facile, infatti, — nonostante sia vero quello che ha detto il senatore Canevari — che si possano prospettare ai Comuni dei grossi affari che all'apparenza sembrano tali, ma che in fondo non lo siano. Ecco perchè l'esperienza del passato ci ha suggerito che è necessario fare scuole nuove: infatti, se vogliamo essere degni delle nuove generazioni, dobbiamo dare loro scuole attrezzate e adatte, perchè è là che esse si formano. Specialmente nell'Italia meridionale, ma anche un po' ovunque in Italia, è proprio vero che non abbiamo bisogno di scuole nuove? È proprio vero che ci dobbiamo accontentare di riadattare, di rammodernare? Io penso il contrario. Perchè le nuove direttive stabiliscono che le scuole, per corrispondere allo spirito della legge n. 645 debbono essere situate in zone ricche di verde, lontane da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da officine rumorose, da mercati, da cimiteri, da stazioni ferroviarie e da tutto ciò che possa portare nocimento alla popolazione scolastica: che debbono avere un'area libera, scoperta, da utilizzare per esercitazioni all'aperto, tale da agevolare le attività ginnastiche; che debbono disporre di uno spazio libero da adibire a piazzale; che debbono essere fornite dei necessari servizi igienici, di docce, di saloni adeguatamente illuminati e razionalmente areati ecc. Posso dire che il Ministero non ha concesso autorizzazioni per la costruzione di molte scuole, proprio perchè non ci si era attenuti alle disposizioni prescritte nella scelta dell'area. Inoltre, il Genio civile, sentito il Provveditorato agli studi, deve tenere presenti le eventuali osservazioni del medico provinciale, che darà il suo parere sulla zona scelta.

Con questo non voglio escludere che vi possano essere degli edifici che abbiano esattamente tutti i requisiti prescritti, ma, onorevoli colleghi, se vogliamo che la legge sia precisa, che non vi siano dubbi (ed è per questo che il Governo si oppone) e se vogliamo orientarci verso una nuova edilizia scolastica, è bene togliere fin dall'inizio ogni possibilità di equivoco. È questo il motivo per cui ci opponiamo. Non possiamo essere sicuri al cento per cento, che, dopo il controllo — come dice lo emendamento della 6^a Commissione — del Provveditorato agli studi e del Genio civile, possano tuttavia sussistere situazioni non chiare. E permettetemi di dire che, talvolta, i cosiddetti grossi affari delle amministrazioni comunali, sia pure con il beneplacito dell'autorità tutoria, si risolvono in un grosso affare per il venditore e in un pessimo affare per l'amministrazione. È proprio nell'intento di eliminare radicalmente ogni possibilità di equivoco e allo scopo di avere scuole completamente nuove (e non è escluso che le vecchie scuole, se effettivamente le loro condizioni lo permettono, possano essere riadattate, ampliate, rammodernate), che il Governo si dichiara nettamente contrario.

Spero naturalmente che si vorrà bene interpretare quello che ho detto. Aggiungo ancora qualcosa. Un'esperienza eloquente, quale il riadattamento dei nostri uffici periferici, ci ha fatto giungere alla conclusione che è sempre meglio orientarci verso il nuovo. Infatti anche quando apparentemente una sistemazione, un riadattamento, può sembrare conveniente dal punto di vista economico, fatti i conti, nel tempo, delle spese di manutenzione o altro, ci si accorge che tutto sommato conviene comperare qualcosa di nuovo. E cito l'esempio di Venezia. Non si può dire che Venezia non abbia palazzi magnifici, eppure, per sistemare i nostri uffici, abbiamo preferito comperare un palazzo nuovo, costruito con criteri nuovi, perchè siamo sicuri che i posteri ci diranno che abbiamo fatto bene, perchè quel palazzo durerà centinaia di anni.

Per questi motivi, molto semplici, io dico che la 7^a Commissione dovrebbe meditare prima di dare il proprio voto favorevole ad un provvedimento del genere.

Quindi, senatore Pucci, terrò nota delle sue raccomandazioni: comunque, la sola cosa da fare per il momento, è di attendere a nuove costruzioni. Senatore Cerabona, il problema del Mezzogiorno potrà essere risolto meglio con scuole nuove. Quanto infine alle riserve del senatore Porcellini, sulle parzialità da lui accennate rispondendo al senatore Tartufoli, assicuro che saranno tenute in considerazione dal Governo.

TARTUFOLI. Credo che sia la prima volta che mi capita di non trovarmi d'accordo con l'amico Sottosegretario Caron, che tanto apprezzo per le sue alte qualità. Mi sembra che le argomentazioni che il Sottosegretario ha addotto su una linea puramente tecnica non possano essere discusse da noi, e non vedo poi perchè dovrebbero portare a discussioni di fronte a questo provvedimento di legge.

Le sue argomentazioni, i suoi richiami, tutta la regolamentazione in atto riguardante gli edifici scolastici, dovrebbero avere la più completa applicazione, senza escludere peraltro le particolari situazioni prese in considerazione nel disegno di legge Romano. Pongo il problema in questi termini: i danari che abbiamo a disposizione in virtù della legge 9 agosto 1954 n. 645, sono sufficienti per risolvere il problema dell'edilizia scolastica nei termini previsti dalla regolamentazione che l'accompagna?

Se sono sufficienti non ho nulla da obiettare. Ma allora perchè attendere fino al 1963, al 1964, come ha detto il Sottosegretario, leggendo l'articolo 1 della legge n. 645? Questa attesa forse potrà essere sopportabile per popolazioni che hanno atteso secoli, ma se, come io ritengo, i mezzi che abbiamo a disposizione non sono sufficienti e si prevede di non poterli aumentare, mi sembra che l'unica soluzione possibile sia quella di adattare a scuole edifici già esistenti. Se vi è la preoccupazione che questo disegno di legge possa dare luogo a manovre io penso che non si dovrebbe varare alcuna legge, perchè tutte possono divenire strumento di pressioni.

Il mio concetto è questo: nulla vieta di inserire nel disegno di legge Romano tutti quei richiami specifici alle disposizioni normative che il Ministero dei lavori pubblici vorrà dare

al riguardo, ma se vi sono delle possibilità di raggiungere lo scopo risparmiando molti milioni, questo concetto di economia deve essere inserito nel disegno di legge in discussione, così potremo utilizzare quanto ci offre il nostro Paese senza andare incontro ai pericoli cui ha fatto cenno l'onorevole Caron nella sua esposizione. Pur rassegnandomi ad un rinvio, per studiare ancora questo provvedimento, come ha detto l'onorevole Caron, io dichiaro di essere sempre favorevole a questo disegno di legge e mi auguro che la Commissione voglia approvarlo, accompagnandolo con tutti gli accorgimenti opportuni, necessari e sufficienti ad evitare i rischi e i pericoli che si possono incontrare nell'applicazione della legge.

CANEVARI, *relatore*. Debbo far presente che mi sento in dovere di proporre un rinvio.

CROLLALANZA. Con un rinvio non si risolve niente.

CANEVARI, *relatore*. È opportuno che il proponente prenda atto che il disegno di legge non ha incontrato l'approvazione del Governo e che ne conosca le ragioni. Questa è la prassi parlamentare.

AMIGONI. Sono favorevole al rinvio.

CROLLALANZA. Le dichiarazioni del Sottosegretario Caron, nonostante la sua chiara dialettica, non mi hanno convinto. Viceversa ho trovato molto esauriente la replica del collega Tartufoi. È pacifico che qui non s'intende modificare la legge organica. È logico che è meglio costruire edifici nuovi — a parità di condizioni — che adattarne dei vecchi. Non è da escludere però che in certi casi si possano profilare affari vantaggiosissimi.

PORCELLINI. Allora non c'è bisogno di una legge.

CROLLALANZA. Sì, che c'è bisogno di una legge. La legge Tupini risulta superata dalla legge n. 645 che ha innovato in materia di edilizia scolastica. Non so se la Corte dei conti re-

gistrerebbe il provvedimento di trasformazione di un edificio in una scuola. Nell'articolo unico non si parla soltanto di case private, si ammette anche la possibilità che possano essere acquistati edifici demaniali. Io penso che in questo caso non vi sia bisogno di una norma speciale. Il disegno di legge Romano ci consentirebbe anche di utilizzare delle caserme.

Parlo di caserme moderne, costruite di recente, con palestre, con corridoi, con gabinetti, con cortili: fornite, insomma, di tutti quei requisiti che sono richiesti per le scuole; o, per lo meno, di quelle caserme che sono facilmente adattabili a scuole. La stessa legge lo consente. Non capisco le perplessità e i dubbi affiorati nella discussione. Per i motivi cui ho accennato, e cioè per il fatto che potremmo anche utilizzare edifici demaniali, non vedo perchè non dovremmo approvare questo disegno di legge.

Se avessimo fondi sufficienti per costruire tutti edifici nuovi — come ha detto giustamente il senatore Tartufoi — capaci di far fronte al fabbisogno di aule, allora non vi sarebbe bisogno di questo disegno di legge, ma siccome questo, purtroppo, non è possibile, bisogna ripiegare sull'acquisto di edifici già costruiti. Il disegno di legge in discussione non potrà eliminare che il 20, il 30, forse il 40 per cento della carenza di aule scolastiche. Come ripeto, vi sarà sempre la possibilità — nell'acquisto di immobili — di fare un buon affare, (per esempio, nel caso di un fallimento). Perchè, allora, non approvare questo disegno di legge? Perchè escludere questa possibilità?

I soprusi o le manovre illecite possono essere ipotizzati anche nell'ambito della costruzione di edifici nuovi.

Non sono d'accordo circa il rinvio, richiesto dal senatore Canevari. Un rinvio non risolverebbe nulla. Abbiamo sentito il parere nettamente contrario del Ministero dei lavori pubblici.

Ma vorrei che fosse tenuta presente la realtà: amministratori comunali, provveditori alle opere pubbliche, provveditori agli studi, non avranno che una sola aspirazione; quella di far bene le cose e di farle spendendo meno che sia possibile. Noi dobbiamo considerare tutte le possibilità.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero chiarire il mio pensiero. Lungi da me l'intenzione di sospettare che le amministrazioni comunali possano essere trascinate a fare dei cattivi affari. D'altra parte mi pare che la 6^a Commissione abbia ritenuto necessario il controllo da parte del Genio civile e dei Provveditorati agli studi. Mi pare che la 6^a Commissione sia d'accordo nel lasciare esclusivamente ai Comuni la valutazione di comperare o non comperare l'edificio. Sembrami questo un problema superato. Vorrei soffermarmi su questo punto: il senatore Tartufoli ha detto: « Il Governo ha o non ha i fondi necessari per risolvere questo problema? ». I fondi sono quelli previsti dalla legge n. 645. Ora è chiaro che questo emendamento non avrà grande importanza perchè gli stessi fautori hanno detto trattarsi praticamente di alcune eccezioni che in via teorica neanche io posso escludere. Si tratterà, infatti, di fenomeni marginali.

Vorrei chiedere, a coloro che sono contrari al pensiero del Governo, se hanno pensato che, oltre al problema del costo di costruzione, vi è anche quello dei costi di manutenzione. È noto a tutti che uno stabile vecchio, sia pure riadattato, nelle migliori condizioni possibili, richiede sempre una notevole manutenzione. È un esempio chiaro è quello dello stabile dell'A.N.A.S., di cui ho parlato prima. Due soluzioni ci venivano offerte: la costruzione di un nuovo edificio o l'acquisto di uno vecchio da riadattare. Abbiamo preferito la costruzione *ex novo*. E questo perchè il costo della manutenzione, nel caso di acquisto di un edificio vecchio, era smisurato.

Ed ora veniamo al problema del rinvio. Se il rinvio vuol significare — come ha detto il senatore Canevari — un gesto di cortesia verso il collega presentatore, il Governo non si oppone, ma il Governo desidererebbe che si meditasse, prima di tornare all'antico. In sostanza, la legge n. 645 ha innovato la legge n. 589, come ha detto il senatore Crollalanza. Abbiamo escluso l'opportunità di spendere questi soldi per adibire a scuole degli edifici che scuole non erano. Si è voluto fare un passo avanti escludendo edifici non nati come scuole.

Io penso che una meditazione per vedere se il Governo ha indicato la via giusta, possa rappresentare una soluzione accettabile.

BARBARO. A mio parere, il rinvio è un atto di doveroso rispetto verso il proponente.

CERABONA. Se noi dobbiamo rinviare, per un doveroso rispetto verso il proponente, questa è la forma, non la sostanza. La forma ucciderebbe la sostanza. Abbiamo discusso largamente e lungamente. Sono state espresse opinioni da una parte e dall'altra. Abbiamo udito il pensiero del Governo. Per quale motivi dovremmo rinviare? Per meditare?

BARBARO. Per dar modo al proponente di modificare la proposta di legge e di ripresentarla.

CERABONA. Insisto nel richiedere che la votazione del disegno di legge in discussione avvenga senza ulteriori indugi.

TARTUFOLI. Voglio sostenere la tesi contraria a quella del senatore Cerabona, cioè la tesi del rinvio. L'intervento del collega Barbaro è stato pertinente. Abbiamo sentito esprimere tante riserve, specialmente da parte del Governo, soprattutto in funzione di determinate preoccupazioni. D'accordo con il presentatore della proposta di legge, possiamo proporre quegli opportuni emendamenti atti ad eliminare i dubbi affiorati nella discussione; allora la proposta di legge potrebbe essere approvata senza considerare prassi e giurisprudenza e senza creare precedenti, tutte cose che pare preoccupino la coscienza integerrima e giuridica del collega Cerabona.

CERABONA. Se il Governo ci assicura che tutto questo non impedirà al Sud la costruzione di nuovi edifici scolastici...

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo escludo assolutamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per la costruzione di un fabbricato per la Scuola allievi ufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato » (1668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per la costruzione di un fabbricato per la Scuola allievi ufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLI, *relatore*. Nella prerelazione che è stata distribuita ai colleghi, non si risponde alle osservazioni che il senatore Cappellini formulò, quando in una precedente seduta si parlò di questo argomento. Dopo essermi documentato, desidero rispondere ora alle sue riserve. Il senatore Cappellini faceva presente che era bene esaminare a fondo:

1) l'opportunità o meno di mantenere in efficienza la Scuola che ora si trova a Cittaducale e di affiancare a questa Scuola un'altra costruzione;

2) la possibilità di trovare sedi più adatte di quella prescelta;

3) la convenienza di usare, allo scopo, caserme od altri edifici eventualmente disponibili in località idonee.

Non potendo fare una inchiesta nelle varie regioni d'Italia ho cercato di documentarmi richiedendo gli elementi necessari agli organi competenti. Mi sono rivolto perciò alla Direzione generale dei servizi forestali, la quale mi ha fornito un ampio rapporto. Da questo rapporto emerge principalmente quanto segue: 1) la Scuola di Cittaducale resterà in efficienza e continuerà a funzionare regolarmente per determinate categorie, in rapporto alla sua dimensione e alle sue possibilità. I tre ettari di terreno di cui la Scuola dispone per creare quel materiale di vivaio indispensabile alle esercitazioni pratiche, e le varie attrezzature, sono appena sufficienti per far fronte alle esigenze funzionali di detta Scuola. Tutti sappiamo che Cittaducale è un piccolo centro che offre modestissime possibilità ricettive. Quando vi è una

Scuola bisogna anche prevedere l'afflusso dei genitori e dei parenti degli allievi e Cittaducale non ha possibilità di ospitarli.

Per quanto riguarda il decentramento della Scuola verso la Toscana, la risposta degli organi competenti è esauriente, perchè essi fanno presente che la Toscana possiede un patrimonio forestale pienamente rispondente alle esigenze della scuola. In Toscana vi sono infatti 50.000 ettari di bosco.

CERABONA. La Toscana è l'unica regione d'Italia adatta per la costruzione di una scuola forestale?

TARTUFOLI, *relatore*. Io non ho detto che la Toscana sia l'unica zona d'Italia adatta per la costruzione di una scuola forestale. Ho detto che offre le maggiori possibilità funzionali per la Scuola.

CERABONA. Ma ci sono altre Regioni che hanno molto più che 50.000 ettari di bosco!

TARTUFOLI, *relatore*. Si tratta in questo caso di boschi di proprietà demaniale. L'Amministrazione forestale è orientata verso la regione toscana, ma ciò non significa che abbia deciso definitivamente in questo senso. Essa si ripromette, una volta che sia approvato il disegno di legge, non di prescegliere senz'altro la Toscana, ma di fornire al Corpo forestale una Scuola per i sottufficiali adatta allo scopo. Una volta approvato questo disegno di legge ognuno di noi si potrà fare parte diligente e segnalare la località che ritiene più adatta per la costruzione di questa scuola forestale.

Oltre al problema della località vi è il problema delle caserme. Ci si domanda: esistono delle caserme adatte a questo scopo? Io nutro dei dubbi sul fatto che l'Esercito sia disposto a cedere anche una sola caserma il cui edificio sia tuttavia in condizioni deprecabili, perchè potrà sempre dire: oggi questi locali non servono, ma domani, in caso di emergenza, potrebbero essere utili all'Amministrazione militare.

Ho aggiunto alla mia relazione scritta questa considerazione per eliminare ogni preoccupazione e per rispondere così anche alle osservazioni marginali poste con tanto acume dal senatore Cappellini.

Dopo questa esposizione, mi auguro che i colleghi vogliano approvare il disegno di legge in discussione che permetterà di potenziare rapidamente i quadri di una forza che svolge un'attività molto importante e che ora appalesa una notevole carenza di elementi, carenza che si va vieppiù aggravando, e che, dai giorni della Liberazione ad oggi, ha impedito al Corpo forestale di svolgere in pieno la sua attività, soprattutto nelle zone di montagna, dove è indispensabile un costante, assiduo controllo. Io mi auguro, ripeto, che i colleghi vogliano approvare il disegno di legge in esame.

CERABONA. Sono contrario all'approvazione di questo progetto di legge. Ho studiato attentamente la prerelazione inviataci con tanta cortesia ed ho notato che non è tutto così semplice come si vuol far credere. Mi pare che si voglia comperare lo staffile prima del carro. Il relatore ha parlato delle necessità della montagna e della esigenza di aumentare il numero dei sottufficiali forestali. Prima di parlare di locali vorrei sapere se ci sono questi allievi tecnici forestali e quanti potranno essere. Ogni anno, si dice, vengono messi in pensione trecento elementi. Ma verranno poi gli altri? Quando saremo sicuri di poter disporre di un certo numero di nuovi elementi potremo pensare ai locali e al luogo dove costruirli.

Non capisco poi perchè questa caserma debba proprio sorgere in Toscana. Non la si potrebbe sistemare nelle Calabrie? I boschi non si trovano soltanto in Toscana. Invece di sperperare questi 500.000.000 di lire, di cui parla il progetto di legge, lo Stato potrebbe dare qualche cosa di più alle zone depresse. Abbiamo bisogno di aiuti per queste zone squallide. Ai brigadieri forestali potremo pensare quando le foreste saranno divenute rigogliose.

CAPPELLINI. Taluni chiedevano delucidazioni sull'organico del Corpo forestale. Dalla relazione fatta dal senatore Tartufoli appare chiaro che la scuola di Cittaducale rimarrà in funzione e che si dovrà costruire una nuova caserma, ma ancora non è stata scelta la località su cui dovrà sorgere. Si è detto che la regione più adatta è la Toscana, mentre si sup-

poneva che questa scuola dovesse sorgere nei pressi di Rieti. Però le ultime dichiarazioni fatte dal relatore contrastano con la nostra supposizione. Tenendo conto delle dichiarazioni dello stesso Corpo forestale, io riterrei che sarebbe più opportuno orientarci verso la Toscana o le Marche o l'Umbria, che sono le regioni più particolarmente dotate di boschi e che hanno, peraltro, anche bisogno di essere rimboschite.

Credo che le richieste del collega Cerabona debbano essere tenute in considerazione dal Corpo forestale quando dovrà orientarsi sulla località da prescegliere, la quale dovrà essere situata al centro della zona ove si svolge il maggior lavoro. Con questa raccomandazione noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

CROLLALANZA. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Ho l'impressione che il collega Cerabona abbia un po' drammatizzato la situazione. Egli afferma che, mentre con una certa facilità si vorrebbero spendere 500 milioni di lire per realizzare una caserma, molte volte non si riescono ad ottenere delle somme minori per risolvere i piccoli problemi del Mezzogiorno. Mi vorrà dare atto il collega Cerabona che io sono pensoso quanto lui della situazione del Mezzogiorno, ma ciò non toglie che ho anche il dovere di guardare da un punto di vista superiore a quelle che sono le esigenze della nazione, per cui riconosco la necessità che il corpo forestale debba essere attrezzato in modo che possa assolvere ai propri importanti compiti. Qui non si tratta di decidere — e non dobbiamo decidere — se la caserma dovrà essere costruita in Toscana, in Calabria o in Umbria. Abbiamo saputo che a Cittaducale rimane la scuola attualmente esistente, con quelle attrezzature già in atto, ma tutti sappiamo in che condizioni si svolge a Cittaducale il servizio forestale, e non è possibile non rilevare che quelle attrezzature sono inadeguate non solo ai fini dell'impiego della forza attuale del Corpo degli agenti forestali, ma anche a quelli della necessità assoluta di potenziare quel Corpo perchè possa fronteggiare le esigenze del Paese. Si spendono attualmente decine di

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 99^a SEDUTA (27 febbraio 1957)

miliardi per rimboschimenti, cantieri di lavoro ecc. Io ritengo che quelli, in molti casi, sono soldi spesi male proprio perchè non esiste un servizio di vigilanza sufficiente di agenti che tutelino le piantagioni, perchè non v'è attrezzatura sufficiente per rimpiazzare le piantine distrutte ecc. Perchè tutto questo? Proprio perchè, ripeto, il Corpo forestale non è in grado, oggi, di assolvere lodevolmente alla propria delicata funzione. Non mi sembra quindi giusta la preoccupazione di spendere 500 milioni per una realizzazione che è presupposto indispensabile per il buon funzionamento del Corpo forestale, anche in considerazione della necessità di un aumento del suo organico.

Per quanto riguarda, infine, la località da scegliere, è indiscutibile che la scelta deve ricadere sulla località che risulterà più idonea, tenendo principalmente conto delle esigenze delle regioni d'Italia che hanno uno sviluppo boschivo notevole.

Per queste considerazioni sono favorevole al disegno di legge.

BARBARO. Ho seguito con attenzione quanto è stato detto, e ritengo interessanti le esposizioni fatte dai colleghi Crollalanza e Cappelini. Sono convinto anch'io che l'organico del Corpo forestale debba essere integrato, specialmente dopo la smilitarizzazione degli agenti forestali, smilitarizzazione che ha costituito un gravissimo danno per il loro prestigio e una menomazione delle loro funzioni agli effetti della difesa del patrimonio forestale. La foresta rappresenta la vita delle valli e quindi dell'umanità. Ritengo pertanto che non esista provvedimento a favore dei forestali che debba essere contrastato.

Sono favorevole al disegno di legge perchè non posso non aderire a quanto esposto dal collega Tartufoli. Tuttavia, nello stabilire la scelta della zona nella quale dovrà sorgere la nuova caserma, pregherei di tener presenti le grandi zone forestali, specialmente della Calabria, tormentate in maniera particolare dalla rarefazione della foresta a danno proprio della vita della valle. Si è avuta infatti la decadenza economica della zona quando la Sila decadde, stroncata dalle speculazioni perpetrate in tutti i secoli che si sono susseguiti.

Quindi, considerare la costruzione della nuova caserma proprio in quella zona, significherebbe avviare a soluzione il più grave problema forestale che abbia attualmente l'Italia. Raccomando pertanto al Governo di tener presente questa aspirazione, che è anche la mia.

TARTUFOLI, *relatore*. Confortato dalle sostanziali adesioni della maggior parte dei colleghi intervenuti nella discussione, ritengo di non dover aggiungere altro alla mia esposizione, proprio perchè questi interventi rappresentano già una risposta esauriente ai chiarimenti richiesti.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il presente disegno di legge è stato, come è noto, presentato dal Ministero dei lavori pubblici, perchè si tratta di lavori demaniali, ma le necessità sono state prospettate dal Ministero dell'agricoltura. Il centro di Cittaducale, che conta circa duemila abitanti, non è in grado di poter ospitare una Scuola di maggiore ampiezza quale le esigenze la richiedono, per cui è necessario costruire una nuova sede. Si parla infatti di un organico di 4 mila unità, cifra abbastanza aderente alla realtà per un Corpo forestale efficiente in un Paese come il nostro. C'è da considerare inoltre che ogni anno, a cominciare da questo, andranno in quiescenza 350-400 guardie forestali, il che naturalmente richiederà l'afflusso di elementi nuovi, anche in considerazione delle odierne maggiori esigenze che il problema forestale comporta, nonchè dei nuovi compiti affidati al Corpo forestale per la legge n. 991 a favore dei territori montani, per la legge n. 264 per i cantieri di rimboschimento, e infine per le leggi n. 646 e n. 647 relative alla Cassa del Mezzogiorno per la esecuzione di opere straordinarie nel centro-sud. In sostanza, il Ministero dell'agricoltura ha assolutamente bisogno di riempire i vuoti che durante il corso dell'esercizio si possono verificare, e ne discende la necessità di potenziare l'organico del Corpo forestale.

Il Ministero dell'agricoltura suggerisce che la nuova scuola venga costruita in una delle foreste demaniali che risponda effettivamente alle necessità organizzative e didattiche di essa. Secondo quanto ha detto anche il senatore

Tartufoli, la zona da tener presente dovrebbe essere la Toscana, con le sue varietà forestali e con le sue colture condensate in 50 mila ettari, che permetterebbero di contare su una certa completezza, proprio dal punto di vista didattico. L'attuale Scuola di Cittaducale, quindi, rimarrebbe in funzione per i soli sottufficiali.

Per i motivi che del resto sono stati trattati sufficientemente dal relatore e che io ho cercato di mettere in rilievo, il Governo prega gli onorevoli membri della 7^a Commissione, a mio mezzo, di dare il proprio appoggio alla realizzazione di quest'opera. Non posso accettare modifiche sulla scelta della zona, perchè questà è stata fatta dal Ministero dell'agricoltura. Non posso accettare modifiche, ripeto, che non prevedano l'accreditamento delle cifre di gestione al Provveditorato alle Opere pubbliche di Firenze, soprattutto per i motivi tecnici cui sopra ho accennato.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che sia la 5^a che l'8^a Commissione hanno dato parere favorevole al disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di lire 500.000.000, alla costruzione di un fabbricato da destinare a sede della Scuola allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà ripartita in tre esercizi finanziari, in ragione di lire 100 milioni, 200 milioni e 200 milioni, a partire dal 1956-57 e stanziata nel capitolo « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

CAPPELLINI. Secondo quanto detto dal relatore, senatore Tartufoli, la località nella quale dovrà sorgere la nuova caserma del Corpo forestale, non è stata ancora prescelta, per cui, con la votazione di questo articolo, non viene affatto pregiudicata la definitiva designazione di tale località. Tuttavia propongo che in questo articolo non si parli specificatamente del Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, ma piuttosto del Provveditorato alle opere pubbliche competente.

TARTUFOLI, *relatore*. Comprendo la preoccupazione espressa dal Sottosegretario Caron circa un'eventuale modifica da apportare al disegno di legge, ma nego che la scelta della zona nella quale dovrà sorgere la nuova scuola debba necessariamente cadere su quella toscana. È questa una facoltà che non può essere negata al Parlamento, quindi non ho nulla da obiettare circa la proposta del collega Cappellini.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È chiaro, onorevoli membri della 7^a Commissione, che io non sono altro che il rappresentante del Ministero che dovrà procedere a questa costruzione. Vi leggo i motivi per i quali il Ministero dell'agricoltura è contrario a questo emendamento al disegno di legge: « Bisogna insistere perchè questa scuola venga costruita in Toscana, in località da stabilirsi in un secondo tempo. La regione toscana è quella che, rispetto alle altre, ha maggiore superficie coperta di boschi e di vasti comprensori di foreste demaniali, reti idrauliche, centri forestali ecc. È da considerare inoltre che essa è situata nella parte centrale della penisola, condizione, questa, vantaggiosa per una scuola del genere, i cui allievi debbono esercitarsi sui tipi più svariati di colture ».

Detto questo, non ho altro da aggiungere, considerato che l'affermazione del Ministero dell'agricoltura è suffragata anche dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Mi permetto di far notare che, da un punto di vista procedurale, dato che si vuol apportare una modifica ad un provvedimento che ha già avuto il parere delle

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e tel., mar. merc.) 99^a SEDUTA (27 febbraio 1957)

competenti Commissioni legislative, il disegno di legge con la predetta modifica, dovrà essere rinviato all'esame di quelle Commissioni.

TARTUFOLI, relatore. Signor Presidente, la sua sensibilità indubbiamente è superiore alla nostra, poichè le sue funzioni la mettono in grado di vedere il problema da un punto di vista più ampio. Tuttavia ritengo che l'apportare una leggera modifica alla forma del presente disegno di legge, non pregiudichi affatto la sostanza del provvedimento in esame. Aderisco quindi alla modifica perchè sono convinto che le buone ragioni prevarranno.

PRESIDENTE. Ho fatto questa dichiarazione per dovere di presidenza, ma dopo l'intervento del relatore, il quale, giustamente, ha fatto rilevare che la modifica da apportare non pregiudicherà il parere delle Commissioni che prima di noi hanno esaminato la questione, io non insisto e metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole « di Firenze », con l'altra « competente ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà ripartita in tre esercizi finanziari, in ragione di lire 100 milioni, 200 milioni e 200 milioni, a partire dal 1956-57 e stanziata nel capitolo « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche competente.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1956-57 si provvederà con un'equivalente riduzione del fondo di cui al

capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato » (1789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche alla legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato ».

Prima che il relatore spieghi le ragioni che hanno motivato la presentazione del presente disegno di legge di iniziativa parlamentare, sarà forse opportuno sentire in proposito il parere del Governo.

ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Per quanto riguarda il Ministero dei trasporti, c'è una pregiudiziale. La questione, infatti, è in corso di esame da parte del Consiglio di Stato e l'andamento di questo disegno di legge dipende molto dall'esito di questo esame. Si possono verificare due ipotesi, l'una contraria all'altra. Pertanto ritengo non si possa entrare nel merito della questione fino a quando il Consiglio di Stato non si sarà pronunciato, anche in considerazione del fatto che il Ministero dei trasporti ha trasmesso in quella sede le sue controdeduzioni. Ora spetta a quell'organo valutare la situazione. Abbiamo

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 99^a SEDUTA (27 febbraio 1957)

per ora il parere contrario dei Ministeri delle finanze e del tesoro, mentre la posizione del Ministero dei trasporti è meno drastica. Tuttavia è necessario attendere l'esito dell'esame in corso. È un responso che deve essere indubbiamente elaborato e il senatore Massini sa quali conseguenze amministrative all'interno del Ministero può portare una soluzione piuttosto che un'altra. Sono questioni non tanto di onere, quanto di principio.

PRESIDENTE. Di fronte a questa situazione, mi sembra che sia opportuno rimandare la discussione del disegno di legge.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Aggiungo che è desiderio del Ministero dei trasporti che la faccenda si risolva al più presto.

MASSINI. Noi siamo in questo momento in presenza di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che tende a modificare un'altra legge. Ora abbiamo sempre saputo, e tutti sanno, che in questo campo il Parlamento è sovrano, per cui non vedo cosa c'entri il Consiglio di Stato, il quale, in sostanza, dovrebbe dirci se possiamo o non possiamo modificare una legge.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non c'è dubbio che, dal punto di vista costituzionale, l'obiezione del senatore Massini è fondata. D'altra parte il Governo si trova in questa condizione: si esige che prenda una posizione; ma nel prendere questa posizione il Governo non può prescindere dal parere del Consiglio di Stato, specialmente quando presso quest'ultimo esistono dei ricorsi pendenti.

CERABONA. Ma il Consiglio di Stato, su che cosa deve rispondere?

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Come ho già detto, su alcune questioni di principio che il disegno di legge investe.

CERABONA. Io ritengo che, se noi subordiniamo la discussione del disegno di legge al parere del Consiglio di Stato, non arriveremo mai in porto.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ripeto che preme moltissimo al Ministero dei trasporti risolvere il più rapidamente possibile la questione. Sono state rivolte sollecitazioni al Consiglio di Stato — e ciò verrà fatto ancora — ma quando si tratta di questioni di principio quel Consiglio va con i piedi di piombo, per cui le nostre sollecitazioni possono avere efficacia relativa.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, resta stabilito che la discussione del presente disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

CAPPELLINI. Nella riunione precedente avevamo deciso di porre all'ordine del giorno di questa seduta il disegno di legge riguardante l'autostrada adriatica, poi l'ordine del giorno è stato formulato in modo diverso; non ho sollevato alcuna eccezione all'inizio della seduta, dato che era presente l'onorevole Sottosegretario ai lavori pubblici.

Io vorrei pregare il signor Presidente, dato che è qui rappresentato il Ministero dei lavori pubblici, di far discutere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Compilando l'ordine del giorno abbiamo messo all'ultimo punto il disegno di legge riguardante la costruzione della autostrada adriatica, perchè il Sottosegretario di Stato, senatore Caron, era ancora in America e non sapevamo quando si sarebbe verificato il suo ritorno. Ora, poichè siamo sicuri di poter avere con noi il signor Sottosegretario, possiamo senz'altro mettere questo disegno di legge al numero uno dell'ordine del giorno.

CAPPELLINI. Mi sono incontrato lunedì scorso con il ministro Romita al quale ho detto che avevamo messo all'ordine del giorno questo disegno di legge, ed egli mi aveva assicurato che sarebbe intervenuto. Io vorrei che questo disegno di legge venisse discusso alla prima seduta, se non è possibile discuterlo oggi, che fosse collocato al primo punto del

l'ordine del giorno e che venisse richiesta tempestivamente la presenza del ministro Romita.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La presenza del Ministro alla seduta di questa Commissione è resa difficile dal fatto che anche la corrispondente Commissione della Camera dei deputati tiene seduta alla stessa ora dello stesso giorno.

CAPPELLINI. Non ho nulla in contrario a che l'onorevole Caron intervenga alle sedute, in luogo del ministro Romita.

Mi risulta che su questo disegno di legge la Commissione di finanza ha dato parere contrario. Non è vero però che non esista uno stanziamento per la esecuzione di queste opere, in quanto, quando approvammo la legge sulle autostrade, vi fu una discussione molto ampia e i Ministri che parteciparono alla nostra riunione sostennero ed ottennero che contemporaneamente alla legge stessa si votasse anche un aumento delle tasse automobilistiche, affermando, e noi fummo d'accordo, che tutte le entrate derivanti da questo aumento sarebbero state devolute al finanziamento delle autostrade. Risulta a me e così deve risultare anche al signor Ministro competente, che il gettito derivante dall'aumento delle tasse automobilistiche è di gran lunga superiore ai tre miliardi all'anno, quindi non si può dire che non esista la copertura, se la somma, ricavata da questo aumento di tasse, non viene distratta per altri scopi.

Io propongo:

1) di invitare il Presidente e il Vice Presidente della Commissione finanze e tesoro, ad intervenire alla seduta della nostra Commissione;

2) se non si vuole questo, allora propongo che qualcuno di noi prenda contatto con i rappresentanti della Commissione finanze e tesoro, perchè evidentemente, quando fu dato il parere contrario, si ignorava quale fosse la situazione nella sua realtà.

PRESIDENTE. Prima di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge sulle autostrade penso che sia opportuno prendere contatto con il Presidente della Commissione fi-

nanze e tesoro e con il signor Ministro. Dobbiamo prima di tutto chiedere un'udienza al signor Ministro, al quale potremo prospettare gli argomenti che dovranno essere oggetto della discussione in Commissione.

CAPPELLINI. Sarebbe opportuno che la discussione avvenisse anche in presenza di un rappresentante della Commissione finanze e tesoro.

Vorrei inoltre pregare il nostro Presidente di farci conoscere il parere della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Aderisco alla richiesta del senatore Cappellini.

Prima di tutto cerchiamo di parlare col Ministro Romita e poi metteremo all'ordine del giorno questo disegno di legge.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » (1721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

ARIOSTO *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'Ispettorato della Motorizzazione civile ha proposto delle modifiche a questo disegno di legge, le quali sono state trasmesse ai dicasteri interessati con note del 25 gennaio, quindi molto recenti. Il Ministero della giustizia con nota pervenuta in data 12 febbraio ha dichiarato di non concordare con le proposte del Ministero dei trasporti; ora sono in corso conversazioni con i rappresentanti di detto dicastero per vedere se è possibile trovare un accordo.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 99^a SEDUTA (27 febbraio 1957)

Il Ministero del lavoro, che è stato sollecitato anche qualche giorno fa, non ha inviato ancora il suo parere, che nella specie è necessario.

Asicuro che il mio Ministero ha fatto e farà tutto il possibile per poter giungere al più presto ad un definitivo esame. Ma, allo stato attuale delle cose, sia pure malvolentieri, è costretto a chiedere il rinvio della discussione.

MASSINI. Non conoscendo il parere dei Ministeri della giustizia e del lavoro è difficile poter dire se siamo favorevoli o contrari. Quindi siamo obbligati, indipendentemente dalla nostra volontà, ad attendere i pareri di questi due Ministeri. Anche noi abbiamo le nostre osservazioni da fare circa il disegno di legge del senatore Trabucchi; ora vorrei anticipare un emendamento su tale disegno di legge perchè il Sottosegretario per i trasporti ne tenga conto nei colloqui che avrà. Mentre noi siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo 1, che, come dice la relazione, sana una patente ingiustizia, vorremmo che questa ingiustizia fosse completamente sanata anche con l'articolo 2 il quale stabilisce un limite di due anni anzichè di cinque, come è nella normale legislazione. Noi proporremmo pertanto un emendamento all'articolo 2, perchè il limite venga elevato.

ARIOSTO. *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Sono favorevole a questa proposta. Questo potrà essere un utile elemento nella discussione che avremo a questo proposito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Tariffa professionale dei periti industriali » (1764) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tariffa pro-

fessionale dei periti industriali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

CANEVARI, *relatore.* Le tariffe degli onorari riguardanti le prestazioni professionali dei periti industriali sono state fatte oggetto di un disegno di legge.

CAPPELLINI. L'Associazione nazionale dei periti industriali sarà stata interpellata a questo proposito, io penso.

CANEVARI, *relatore.* È la stessa Associazione nazionale che ha presentato una sua richiesta al Governo e il Governo ne ha fatto oggetto di questo disegno di legge, d'iniziativa governativa, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Unica osservazione è quella fatta da parte della Federazione nazionale dei geometri, i quali propongono una modifica, in quanto nel disegno di legge non è stata presa in considerazione la situazione tariffaria dei geometri stessi. Questa lagnanza però non ha ragion d'essere perchè i geometri, che sono i più interessati nella faccenda, non si sono fatti parte diligente. Per accontentarli dovremmo sopprimere la parte delle tariffe che riguarda i lavori di rilevamento in campagna, lavori comuni ai geometri e ai periti industriali. A mio avviso quanto chiedono i geometri andrebbe a danno dei periti industriali, senza con ciò giovare ai geometri stessi. Se si volessero esaudire le richieste dei geometri la Commissione dovrebbero esprimere un voto per invitare il Governo ad accogliere la richiesta della nostra Commissione e la preghiera della Federazione dei geometri, ed a predisporre un altro disegno di legge, a somiglianza di questo, per aggiornare, alle condizioni economiche del momento, le tariffe attuali in vigore per i geometri, che sono molto inferiori a quelle dei periti industriali.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)99^a SEDUTA (27 febbraio 1957)

Propongo pertanto l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione del Senato, approvando il disegno di legge, così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, fa voti perchè il Governo provveda, in egual misura e con la stessa diligenza, ad aggiornare le tariffe professionali dei geometri ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge.

Do ora lettura dell'allegato al disegno di legge stesso, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

ALLEGATO

**TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEL PERITO INDUSTRIALE****CAPO I.****NORME GENERALI****Art. 1.***Oggetto della tariffa.*

La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali.

Art. 2.*Circoscrizione.*

Il perito industriale è tenuto ad applicare la tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art. 3.*Obbligatorietà.*

L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi.

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell'utile dell'appalto o della fornitura.

Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza.

Art. 4.*Classificazione degli onorari.*

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie:

a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;

- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Art. 5.

Addizionali agli onorari.

Oltre gli onorari contemplati dall'articolo 4 debbono essere rimborsate al professionista:

- a) le indennità e le spese di cui all'articolo 6;
- b) le vacanze per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'articolo 39.

Agli onorari a vacanza, debbono essere aggiunte:

- 1) le indennità e le spese di cui all'articolo 6 anche per i collaboratori;
- 2) le competenze spettanti ai collaboratori;
- 3) le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.

Art. 6.

Rimborso spese.

Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'articolo 4, sono le seguenti:

a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2^a classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1^a classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacanza di cui al successivo articolo 38, una indennità di lire 50 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;

b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

d) le spese di bollo e registro, i diritti di Uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.

Art. 7.

Revisione delle specifiche.

È facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta.

Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 250 ed un massimo di lire 4.000.

Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspiccate.

Quando la richiesta è fatta direttamente da un Ente pubblico o dall'Autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.

Art. 8.

Proprietà intellettuale.

Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del perito industriale resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi sulla proprietà intellettuale.

Resta salva la facoltà del committente di trarre di tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 9.

Incarichi.

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa

della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza ed il perito industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.

Art. 10.

Interruzione degli incarichi.

Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo articolo 22.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile.

Art. 11.

Incarichi collegiali.

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa o della più elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate incombenze.

Art. 12.

Varianti ai progetti.

Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà del professionista, e quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle competenze per il progetto originale.

Art. 13.

Anticipazioni spese ed onorari.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da eseguire.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella.

Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.

Art. 14.

Deposito spese ed onorari.

Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può chiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese ed onorari.

Art. 15.

Duplicati degli atti.

Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo 3 anni dalla consegna dell'elaborato.

Art. 16.

Contenuto.

La specifica deve contenere:

- a) la intestazione personale del professionista;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione del committente o di chi per esso ha passato l'ordine ed ha seguito l'espletamento dell'incarico;
- d) la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese, indennità, compensi, ecc., secondo l'ordine strettamente cronologico;
- e) le eventuali indicazioni su particolari clausole o accordi e sul calcolo degli onorari secondo i criteri di cui alla presente tariffa.

CAPO II.

ONORARI A PERCENTUALE

Art. 17.

Gruppi di prestazioni.

Agli effetti dell'applicazione dell'onorario a percentuale, le prestazioni del perito industriale si dividono in due gruppi:

- A) Esecuzione di opere.
- B) Pareri e perizie estimative.

GRUPPO A. — ESECUZIONE DI OPERE

Art. 18.

Oggetto dell'onorario — Spese a carico del professionista.

L'onorario per l'esecuzione di un'opera è comprensivo di tutto quanto è dovuto al perito industriale per l'espletamento completo dell'incarico conferitogli e cioè compilazione del progetto e del preventivo, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori collaudo e liquidazione.

Sono compensate separatamente, poichè non comprese nella competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:

a) misura e contabilità dei lavori da compensarsi in base alla tabella *E*;

b) revisione dei prezzi da compensarsi in base all'importo revisionato nella misura del 25 per cento dell'onorario dovuto per la misura e la contabilità dei lavori come dalla tabella *E*;

c) visite ad impianti, opere, stabili, ecc., che hanno analogia con l'oggetto dell'incarico e che siano effettuate col consenso del committente;

d) trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento, esproprio, con le autorità, e confinanti, ecc., che, per loro natura, escono dalle attribuzioni normali del progetto o del lavoro;

e) consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (articolo 27).

Sono a carico del professionista tutte le spese di ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno necessarie a rassegnare al committente un esemplare dell'elaborato (progetto, relazione, capitolato e rendiconto).

Art. 19.

Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie.

Agli effetti della determinazione degli onorari le opere sono suddivise in classi e categorie come descritte nel seguente elenco con l'avvertenza che, se un incarico professionale interessa più di una categoria, gli onorari vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente:

ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE.

Classe 1^a — *Costruzioni rurali, industriali, civili:*

A) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici, industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.

B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.

C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.

D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.

Classe 2^a — *Impianti industriali completi* e cioè: Macchinario apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali:

A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili, del legno, del cuoio e simili.

B) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili.

C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria chimica speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione delle cave miniere.

Classe 3^a — *Impianti di servizi generali interni*, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:

A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.

C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.

Classe 4^a — *Impianti elettrici*:

A) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgica.

B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica.

C) Impianti di stazioni, linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafica, telefonica, e radiotecnica.

Classe 5^a — *Macchine apparecchi e loro parti*.

Classe 6^a — *Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici*.

Classe 7^a — *Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.*

Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia.

Art. 20.

Applicazione della tabella A.

Quando per l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento della opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera come indicato nella seguente tabella A.

Per consuntivo lordo dell'opera s'intende la somma di tutti gli importi delle fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse avere fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Art. 21.

Discriminanti e maggiorazioni.

È esclusa dall'obbligo del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera e continua dei lavori.

Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda, da parte del professionista, un impegno personale maggiore del normale.

La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità può a seconda degli accordi col committente, essere espletata sia dal professionista che da persona di comune fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo, compensata separatamente a norma dell'articolo 18. Ove le contabilizzazioni siano espletate dal professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo, semprechè allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente comma.

Art. 22.

Onorari per prestazioni parziali (Tabella B).

Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento totale dell'opera, ma si riferiscono ad alcune funzioni parziali, alle quali sia stato originariamente limitato l'incarico, la valutazione dell'onorario è

fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella *B* aumentate del 25 per cento.

Il computo viene fatto sull'importo consuntivo lordo dell'opera, o, in mancanza, sul suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

Art. 23.

Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A).

Gli onorari di cui alla tabella *A* sono dovuti integralmente anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'articolo 22 (tabella *B*), semprechè la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella *B*, non superi il valore di 0,20.

Art. 24.

Onorari per collaudi e liquidazioni.

Qualora al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella *B* verrà aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota è aumentata del 100 per cento.

Art. 25.

Onorari per soli collaudi.

Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario è regolato dalla tabella *C*, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico di vari condomini contenti, ecc., in proporzione delle quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni vigenti.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

Art. 26.

Norme per l'esecuzione dei collaudi.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la com-

pilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 27.

Consulenza di altri professionisti.

Quando con il consenso del committente o per specifica competenza (esempio calcolo cementi armati), si ritenga necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista incaricato (articoli 11 e 18).

**GRUPPO B. — PARERI E PERIZIE ESTIMATIVE DI BENI MOBILI
ED IMMOBILI E DI DANNI**

Art. 28.

Perizie estimative e loro definizioni.

Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in:

Tabella D:

Onorari:

a) *Parere estimativo*: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione.

b) *Perizia estimativa normale*: che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata di computi e tipi di massima, se occorrono.

c) *Perizia estimativa particolareggiata*: che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti.

Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella *D* oltre le integrazioni di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 29.

Onorari per stime di importi non compresi in tabella.

Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di lire 500.000.

Per importi superiori a lire 30.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante accordi fra le parti.

Art. 30.

Danni causati da sinistri.

Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio o arbitrale di danni causati da un sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista avesse diritto per particolari condizioni di ambiente, di disagio, di pericolosità, ecc.

Art. 31.

Perizie divisionali.

Per le perizie divisionali e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è la somma degli onorari dovuti per le singole prestazioni.

Art. 32.

Inventari o consegne.

L'onorario per la compilazione di inventari o consegne senza determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti consegne si commisura in ragione del 3 per cento del canone d'affitto e di noleggio lordi annui, reale o presunto.

Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione.

Quando l'impostazione avvenga *ex novo*, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Art. 33.

Prospetti e bilanci — Migliorie straordinarie.

L'onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna (sommari del consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che per gli impianti industriali; è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate (articolo 28, lettera *c*) oltre il 2 per cento sul canone lordo di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili centrali di grandi città, nel quale caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente).

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri dell'articolo 28 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l'onorario per le valutazioni dei debiti e crediti è suscettibile di aumento fino al 50 per cento.

CAPO III.

ONORARI A QUANTITÀ

Art. 34.

Definizione ed esempi.

L'onorario deve essere valutato in ragione dell'unità di misura in tutte quelle prestazioni di carattere normale nelle quali la quantità entra come elemento principale di valutazione.

Sono in particolare da considerarsi tali:

- a) disegni dal vero;
- b) lavori topografici preparatori e preliminari di altri lavori;
- c) visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti soggetti a pressione;
- d) analisi chimiche, prove tecnologiche, e merceologiche di competenza dei periti industriali chimici, tessili e tintori.

Art. 35.

Rilievi di edifici (Tabella F).

L'onorario per un disegno dal vero del prospetto, della pianta e delle sezioni di un edificio è determinato in ragione della area della parte rilevata come dalla tabella F.

Il rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui all'articolo 6.

Art. 36.

Rilievi topografici (Tabella G).

L'onorario per il rilievo di aree fabbricabili è determinato dalla tabella G, salvi i rimborsi o compensi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

Art. 37.

Tabella H.

L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni, è determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come dalla tabella H.

La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva

larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 800 a lire 1.600 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.

CAPO IV.

ONORARI A VACAZIONE

Art. 38.

Definizione ed esempi.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza nelle prestazioni di carattere normale per le quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, come:

a) rilievi di qualunque natura, esclusi quelli contemplati in altra parte della presente tariffa, comprese le formazioni dei tipi ed il computo delle aree da fabbrica negli abitati, le competenze per le trattative con le autorità o con terzi, le pratiche per espropri, locazione e simili;

b) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per gli accessi ai lavori o ai convegni, o per i sopralluoghi in genere;

c) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere o indipendenti dalla sua volontà;

d) accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi;

e) visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro apparati motori e delle loro parti complementari;

f) assistenza a prove tecnologiche di laboratorio o di officina, a prove idrauliche, a saggi ed analisi chimiche, tessili, tintorie, ecc.;

g) assistenza a prove di funzionamento per collaudo di macchine motrici od operatrici.

Art. 39.

Onorari.

Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 800 per ogni ora o frazione di ora, oltre a lire 500 all'ora per ogni aiuto di concetto.

Quando questo onorario è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso è ridotto a metà.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento.

Le prestazioni a vacanza si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacanza. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di 10 vacanze al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.

CAPO V.

ONORARI A DISCREZIONE

Art. 40.

Definizioni.

L'onorario è valutato a discrezione del perito industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, la entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del professionista non possono essere compensate con i criteri della percentuale, della quantità e del tempo.

Art. 41.

Esempi.

In particolare sono da valutarsi a discrezione:

- a) consulenze e pareri tecnici orali o per corrispondenza;
- b) lavori di opere d'importo inferiore a lire 500.000;
- c) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, costruzione e di impianti;
- d) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;
- e) organizzazione scientifica del lavoro;
- f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettera, memorie, e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti;
- g) giudizi arbitrari, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
- h) opere di consolidamento;
- i) studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale;
- l) rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni;
- m) prove, analisi e saggi di carattere tecnologico e merceologico che presentano particolare difficoltà di elaborazione o di uso non comune;
- n) ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra condomini, comproprietari, utenti, ecc.;
- o) le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte, registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di soli beni ed immobili urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrino nella competenza del perito industriale.

Nella determinazione dell'onorario deve avere particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

In ogni caso l'onorario non potrà mai essere inferiore a quello che risulterebbe da un possibile computo a vacazione.

CAPO VI.

PERITI CHIMICI.

Art. 42.

Analisi chimiche.

Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire 1.500.

CAPO VII.

PERITI MINERARI

Art. 43.

Stime di cave e miniere.

L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, viene liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 5.000.

Fino a L.	1.000.000	L.	1	%
»	»	2.500.000	»	0,90	%
»	»	5.000.000	»	0,80	%
»	»	10.000.000	»	0,70	%
»	»	25.000.000	»	0,60	%
»	»	50.000.000	»	0,40	%
»	»	100.000.000	»	0,10	%

L'onorario viene determinato applicando dette percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico.

Quando invece si richiede una stima meno sommaria e cioè una stima particolareggiata, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti viene liquidato, a parte od in aggiunta, con le norme di cui all'articolo 28.

Art. 44.

Prospezione geologica e mineraria — Visite a permessi minerari
(Tabella I).

L'onorario per la prospezione geologica e mineraria di una regione con determinazione geognostica tracciata su topografia al 50.000 e relativa relazione, quello per la visita a permessi minerari in lavorazione a miniere tanto in esercizio che inattive con relazione sulla geognosia del suolo, del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, è determinato in ragione della superficie e del volume, come da tabella I.

CAPO VIII.

PERITI NAUTICI

Art. 45.

Stima di navi (Tabella L).

L'onorario per la stima di una nave è determinato in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo del bastimento, come da tabella L.

TABELLA A.

ONORARI A PERCENTUALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE

(Articolo 18 e seguenti).

IMPORTO DELLE OPERE	CLASSE I Costruzioni edilizie				CLASSE II Impianti industriali completi			CLASSE III Impianti di servizi generali			CLASSE IV Impianti elettrici			CLASSE V Macchine Appa- recchi	CLASSE VI Ferrovie Strade	CLASSE VII Acque- dotti fognature
	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
500.000	5,20	6,20	7,20	8,00	8,00	10,50	14,00	10,00	12,00	16,00	10,00	8,00	6,50	12,50	5,40	6,60
1.000.000	4,70	5,65	6,30	7,00	6,60	8,50	12,00	8,50	10,20	13,50	8,50	6,00	5,50	10,50	5,00	6,00
2.000.000	4,00	5,00	5,80	6,40	5,20	7,00	9,00	7,00	8,20	10,00	7,00	4,80	4,50	8,50	3,70	5,00
5.000.000	3,50	4,00	5,00	5,60	4,00	5,20	7,00	6,00	7,00	8,00	6,00	3,90	3,40	6,00	3,00	3,90
10.000.000	2,90	3,50	4,50	5,00	3,00	4,10	5,00	4,50	6,00	6,60	4,50	3,20	2,30	4,50	2,70	3,40
15.000.000	2,50	3,10	4,00	4,50	2,40	3,10	4,00	3,80	5,00	5,70	3,80	2,80	1,80	3,30	2,35	3,00
20.000.000	2,20	2,80	3,60	4,00	2,00	2,50	3,50	3,30	4,00	5,00	3,30	2,50	1,50	2,80	2,00	2,50
30.000.000	1,80	2,30	3,10	3,60	1,50	1,90	2,80	2,70	3,30	4,00	2,70	2,10	1,15	2,00	1,60	2,10

TABELLA B.

ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA A
(Articolo 22).

PRESTAZIONI PARZIALI FRAZIONAMENTO DELLA UNITÀ PERCENTUALE DELLA PRESTAZIONE TOTALE DI CUI ALLA TABELLA A	CLASSI DELLE OPERE (articolo 19)						
	I A, B, C, D Costruzioni edili	II B, C Impianti industriali	III A, B, C Impianti servizi generali	IV A, B, C Impianti elettrici	V Macchine, ecc.	VI Ferrovie strade, ecc.	VII Acqua, fogne
Progetto di massima	0,10	0,12	0,12	0,08	—	0,07	0,10
Preventivo sommario	0,02	0,03	0,03	0,02	—	0,03	0,03
Progetto definitivo	0,25	0,22	0,22	0,18	0,70	0,15	0,15
Preventivo particolareggiato	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05
Disegni costruttivi	0,15	0,08	0,08	0,05	0,18	0,10	0,12
Capitolati, contratti di appalto.	0,03	0,10	0,10	0,10	—	0,08	0,10
Direzione tecnica dei lavori	0,25	0,15	0,15	0,20	—	0,25	0,25
Prove di officina	—	—	—	—	—	—	—
Collaudo (sola assistenza) (vedi articolo 24)	0,03	0,15	0,15	0,20	0,05	0,05	0,05
Liquidazione lavori	0,07	0,05	0,05	0,10	—	0,15	0,15
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

TABELLA C.

COLLAUDI OPERE DI TERZI
(Articolo 25).

IMPORTO O VALORE DELL'OPERA	PER OGNI LIRE 100 D'IMPORTO	
	Collaudo ed esami atti contabili	Collaudo, ecc., con reparto spese fra condomini, contenti, ecc.
L. 500.000	L. 1,40	L. 2,00
» 1.000.000	» 0,90	» 1,40
» 2.000.000	» 0,60	» 1,00
» 5.000.000	» 0,40	» 0,70
» 10.000.000	» 0,25	» 0,40
» 15.000.000	» 0,17	» 0,30
» 20.000.000	» 0,14	» 0,25
» 30.000.000	» 0,11	» 0,19

TABELLA D.

PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE
(Articolo 28)

VALORE STIMATO	Costruzioni rurali, civili, industriali			Impianti industriali completi		Impianti generali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine, apparecchi e loro parti		Materie e prodotti tessili, macchine e impianti tessili		Pellet- terie, cuoi
	Parere estima- tivo	Perizia estima- tiva normale	Perizia estima- tiva particola- reggiata	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Greggi e conciati calzature
500.000	0,60	1,20	2,20	1,85	2,70	2,25	5,00	1,50	3,15	1,70	2,40	1,20	1,80	1,80
1.000.000	0,50	1,00	1,80	1,50	2,10	1,80	4,00	1,25	2,70	1,50	2,10	0,80	1,50	1,50
2.000.000	0,40	0,80	1,50	1,15	2,00	1,50	3,50	1,10	2,25	1,25	1,70	0,70	1,20	1,20
5.000.000	0,30	0,60	1,10	0,75	1,55	1,20	2,50	0,95	1,50	1,00	1,40	0,50	0,90	0,90
10.000.000	0,25	0,50	0,90	0,50	1,10	0,75	1,70	0,60	1,15	0,70	0,95	0,35	0,70	0,70
15.000.000	0,20	0,45	0,80	0,40	0,85	0,60	1,30	0,50	0,90	0,50	0,70	0,25	0,55	0,55
20.000.000	0,17	0,40	0,70	0,35	0,70	0,50	1,10	0,40	0,75	0,40	0,55	0,20	0,45	0,45
30.000.000	0,15	0,35	0,58	0,28	0,55	0,38	0,85	0,28	0,58	0,28	0,40	0,15	0,34	0,34

Qualora le perizie per impianti industriali o macchine richiedano accertamenti dello stato d'uso, del rendimento e verifiche delle singole parti, gli onorari stabiliti dalla tabella D sono aumentati fino ad un massimo del 50 per cento.

TABELLA E.

ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

(Articolo 18).

IMPORTO DELL'OPERA	Onorario per ogni 100 lire d'importo per lavori edilizi e stradali
Fino ad 1 milione	1,20
Sul di più fino a 3 milioni	1,00
» » » 5 »	0,80
» » » 20 »	0,60
» » » 50 »	0,50
» » » 100 »	0,35
» » oltre i 100 »	0,30

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione sono maggiorati come appresso:

per riparazioni e trasformazione del 20 %;
 per aggiunte ed ampliamento del 10 %;
 per ordinaria manutenzione del 60 %.

TABELLA F.

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE

(Articolo 35).

DISEGNO BASE SU MISURAZIONE TOTALI- TARIA	PIANTA O SEZIONE Per ogni metro quadrato rilevato				PROSPETTO Per ogni metro quadrato rilevato		
	Rapporto del disegno				Rapporto del disegno		
	1/50	1/100	1/200	1/500	1/50	1/100	1/200
	Lire						
Per edifici semplici e con ambienti in prevalenza regolari:							
Superficie totale oltre metri quadrati 1.000	27	21	15	9	54	42	30
Superficie totale da metri quadrati 999 a 600	30	24	18	12	60	48	36
Superficie totale da metri quadrati 599 a 300	33	27	21	—	66	54	39
Superficie totale da metri quadrati 299 e inferiore	45	39	36	—	78	66	51
Per edifici complicati con ambienti di forma irregolare, richiedenti misure indirette, diagonali, ecc. prospetti di importanza e complicazione architettonica:							
Superficie totale oltre metri quadrati 1.000	45	39	36	12	78	66	54
Superficie totale da metri quadrati 999 a 600	51	45	42	15	90	75	60
Superficie totale da metri quadrati 599 a 300	57	51	48	—	102	84	66
Superficie totale da metri quadrati 299 e inferiore	66	60	57	—	114	93	72

Per altri disegni sulla base del primo e senza misurazione totalitaria: riduzione del 25 per cento sugli importi risultanti come sopra.

TABELLA G.

ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI.

(Articolo 36).

OPERAZIONI	SCALA DELLA PIANTA			
	1 : 50	1 : 100	1 : 200	1 : 500
Pianta delle aree fabbricabili:				
fino a metri quadrati 1000 al metro quadrato	6,50	6,20	5,80	5,40
fino a metri quadrati 5000 al metro quadrato	6,00	5,80	5,30	5,00
fino a metri quadrati 10000 ed oltre al metro quadrato	5,00	4,20	3,80	3,00
per superfici intermedie, interpolazione lineare.				

TABELLA H.

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI
(Articolo 37).

NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO	RAPPORTO DEL DISEGNO 1:1000 Compenso per ettaro				
	Addizionali per:				
	Solo rilievo e disegno planimetrico con linee poligonali	Rilievo e disegno altimetro con trac- ciamento curvo di livello orizzontale nella planimetria			Calcolo grafico delle superfici
		Equidistanza curve			
	m. 2	m. 5	m. 10		
	Lire				
Terreno di normale percorribilità:					
pianura	2.000	1.200	960	800	320
collina	2.400	1.760	1.440	1.120	400
montagna	3.200	2.000	1.760	1.440	480
Terreno accidentato o di difficoltosa per- corribilità:					
pianura	2.800	1.600	1.360	1.200	400
collina	3.200	2.160	1.920	1.520	480
montagna	4.000	2.720	2.240	1.840	560
Terreno molto accidentato o di difficile percorribilità:					
pianura	3.600	2.080	1.760	1.420	400
collina	4.000	2.640	2.240	1.840	480
montagna	4.800	3.200	2.560	2.080	560
Piccoli centri urbani (inferiori ai 10.000 abitanti)	6.400	—	—	—	—
Centri urbani (aree non fabbricabili) . .	9.600	—	—	—	—

Disegni in scala più grande aumento dal 10 al 20 per cento.

Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 25 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 800 a 1.600 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.

TABELLA I.

PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE		VISITE A PERMESSI MINERARI	
Lire per ettaro di superficie espletata		Lire per metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti	
Fino a ettari 50	L. 12.000	Fino a metri cubi 1.000	L. 25.000
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari	» 200	Per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000	» 10
Per ettaro in più oltre i 100 ettari .	» 120	Per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000	» 7
		Per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000	» 5
		Per ogni metro cubo oltre i 50.000 .	» 2

TABELLA L.

	PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA						
	Piroscafi		Velieri			Motovelieri	
	Carico	Cisterna	Passaggeri	Carico	Cisterna	Carico	Cisterna
Con visita dettagliata per compra-vendita:							
Fino a 250 tonnellate di stazza lorda . . .	16,00	18,40	19,20	9,60	11,20	12,00	13,60
da 250 a 500 tonnellate	14,40	15,60	17,20	8,00	9,20	10,00	11,60
» 500 a 1.000 tonnellate	12,80	14,80	15,60	6,40	7,20	8,00	9,20
» 1.000 a 1.500 tonnellate	11,20	13,20	13,60	4,80	5,60	6,00	6,80
» 1.500 a 2.000 tonnellate	9,60	11,20	11,60	3,20	3,60	4,00	4,80
» 2.000 a 3.000 tonnellate	8,00	9,20	9,60	1,60	1,60	2,00	2,40
» 3.000 a 4.000 tonnellate	6,00	7,20	7,20	0,80	0,80	1,20	1,20
» 4.000 a 5.000 tonnellate	4,00	4,00	4,80	—	—	—	—
» 5.000 a 8.000 tonnellate	2,00	2,40	2,40	—	—	—	—
» 8.000 tonnellate in più	0,80	0,80	0,80	—	—	—	—

Con visita sommaria per ordine di Autorità giudiziaria per compilazione di bilancio: 50 per cento della quota sopraindicata.

Con visita sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria comune: 40 per cento delle quote sopraindicate.

Senza visita per determinare il valore da assicurarsi: 20 per cento delle quote sopraindicate.

Per piroscafi di oltre 16 anni, velieri e motovelieri di oltre 20 anni, bastimenti con certificati di classe di prossima scadenza: l'onorario aumenta del 10 per cento.

L'onorario minimo di una stima è di lire 10.000 per i piroscafi, lire 5.000 per i velieri e lire 6.000 per i motovelieri.

Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge con l'allegato.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Prestisimone ed altri: «Integrazione degli articoli 3, 10 e 11 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, contenente disposizioni per la concessione di viaggi sulle ferrovie dello Stato» (1628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Prestisimone ed altri: «Integrazione degli articoli 3, 10 e 11 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, contenente disposizioni per la concessione di viaggi sulle ferrovie dello Stato».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

La legge 21 novembre 1955, n. 1108, contenente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato è modificata come appresso.

All'articolo 3, titolo I è aggiunto il numero 18 con le parole: «alla scorta delle Bandiere e dei Gonfaloni delle Città decorate di Medaglia d'oro al valor militare per i viaggi effettuati in occasione di manifestazioni a carattere nazionale».

All'articolo 10, titolo IV è aggiunta al numero 2 la lettera o) con le parole: «ai familiari di decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in numero non superiore a 200 all'anno».

All'articolo 11, titolo V è aggiunta al numero 1 la lettera l) con le parole: «ai familiari di decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in numero non superiore a 800 all'anno».

TARTUFOLI, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge presentato da rappresentanti di tutti i partiti, il che sta a significare che esiste concordia da parte di tutti i settori.

Le variazioni alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, sono rappresentate infatti da un articolo con il quale si stabilisce il privilegio di

accordare un compartimento riservato alla scorta ai gonfaloni delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare, in occasione di viaggi per manifestazioni a carattere nazionale. Ritengo sia un dovere del Paese il rendere omaggio a questi gonfaloni, in casi del genere.

In secondo luogo, sia pure con una limitazione di 200 viaggi, vengono compresi nell'articolo 10, titolo IV, ai fini della concessione di biglietti gratuiti, i familiari dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Conosco il bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, ma ritengo che 200 viaggi gratuiti l'anno per tutti i congiunti di caduti decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria comportino un sacrificio sopportabile.

Infine viene aggiunta all'articolo 11 della stessa legge, che prevede la concessione di biglietti di viaggio a tariffa ridotta — titolo V, numero 1, la lettera l) con le parole: «ai familiari dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria in numero non superiore a 800 l'anno».

Nella elaborazione di tali variazioni sono state tenute presenti le segnalazioni delle associazioni combattentistiche e delle rappresentanze nazionali e locali. Mi pare che non ci sia altro da dire. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 5^a Commissione:

«È di data recentissima la nuova legge 21 novembre 1955 che ha già ampliato generosamente le agevolazioni ferroviarie; e non è proprio il caso di riaprire le porte a nuove concessioni, sia pure ispirate, come nel presente disegno di legge, a nobili sentimenti, che a loro volta saranno pretesto per altre domande. È pur necessario pensare alle condizioni, molto preoccupanti, del bilancio ferroviario e porre argine ad ulteriori usure.

Tutto ciò a prescindere dalla genericità delle disposizioni proposte. Per esempio, la scorta alle bandiere come sarà composta? Col viaggio gratuito è facile prevedere che non si farà economia di persone.

La dizione "familiari" delle medaglie d'oro a viventi o alla memoria, chi comprende?

Ma è soprattutto per le considerazioni d'ordine generale avanti accennate che la Commissione ritiene di dover esprimere parere contrario ».

La Commissione ha pertanto due possibilità: o respingere il disegno di legge, oppure portarlo in Aula. Resta a voi, onorevoli senatori, decidere.

CAPPELLINI. Vorrei precisare alcune cose. Sono del parere, innanzitutto, che si debba fissare il numero delle persone che dovrebbero formare la scorta ai gonfaloni. In secondo luogo, per quanto riguarda i familiari di decorati, di quante persone si tratta? Quale grado di parentela debbono avere?

Io penso che, per quanto riguarda il disegno di legge, come si è fatto per altri disegni di legge, si possa dare mandato al relatore affinché prenda contatti con i presentatori, in modo da rivedere il disegno di legge, cercando di migliorarne la formulazione.

TARTUFOLI, *relatore*. Prendo atto del suggerimento del collega Cappellini, e non appena ottenuti, da parte dei presentatori, i necessari chiarimenti, mi farò parte diligente nel sentire se, con le opportune variazioni, la 5^a Commissione vorrà revocare il parere oggi contrario.

CERABONA. Dubito che la 5^a Commissione intenda mutare il suo parere. Per cui ritengo sia opportuno discutere il disegno di legge in Aula.

TARTUFOLI, *relatore*. È un tentativo che si può fare. Contemporaneamente alla presa di contatto con i presentatori, cercherò di acquisire la possibilità di far rivedere l'opinione espressa dalla 5^a Commissione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io vorrei pregare gli onorevoli componenti della Commissione, di entrare un pochino, con obiettività, nello spirito che ha indotto la Commissione finanze e tesoro a dare il parere contrario, parere che per i suoi aspetti generali è condiviso dal Ministero dei trasporti. È per me un po' doloroso parlare di queste cose,

perché fui personalmente contrario anche al provvedimento legislativo di integrazione della legge 21 novembre 1955, n. 1108. Ad ogni modo con questa legge — che è indubbiamente, già di per sé, generosa in materia di concessioni di viaggi — si intese costituire una diga che arginasse la mole enorme di richieste che vengono da ogni parte, con motivazioni diverse. Con quella legge, si cercò di accogliere tutte le possibili richieste. Il Ministero dei trasporti, d'altra parte, è il meno interessato nella faccenda, perché tutto va a carico del Tesoro, quindi non c'entra il bilancio delle ferrovie. Ritengo comunque che non si possa far luogo alla concessione di uno scompartimento riservato alla scorta dei gonfaloni delle città decorate di medaglia d'oro al valor militare, perché, date le attuali esigenze dei trasporti, si verrebbe ad aggravare una situazione già abbastanza pesante. Per quanto invece si riferisce ai biglietti a riduzione o gratuiti per i parenti di medaglie d'oro alla memoria, c'è già un impegno del Ministro, in un discorso recentemente tenuto: con tale impegno si proponeva, al titolo IV dell'articolo 10, lettera C, di aggiungere le parole: « ai familiari, limitatamente ai congiunti di grado superiore (figli e genitori) di medaglie d'oro al valor militare alla memoria, in numero complessivo non superiore agli 800 all'anno ».

TARTUFOLI, *relatore*. Insisto perché il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta onde io possa nel frattempo disporre, d'intesa con i presentatori, quelle modifiche che — almeno così mi auguro — consentiranno di superare le obiezioni presentate.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni metto ai voti la proposta di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

(È approvata).

La seduta è tolta alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.